CAMERA DEI DEPUTATI N. 5641

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(TERZI DI SANT'AGATA)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (GRILLI)

E CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI **(FORNERO)**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010

Presentato l'11 dicembre 2012

Onorevoli Deputati! — L'Accordo di sicurezza sociale italo-israeliano intende regolare i rapporti tra i due Paesi per quanto riguarda l'individuazione della legislazione applicabile e le pensioni. In particolare, elementi centrali dell'Accordo sono la tutela dei lavoratori al seguito delle imprese e la totalizzazione e la trasferibilità delle pensioni. L'Accordo è limitato, infatti, solo a queste due fattispecie e non tiene conto delle tecniche di coordinamento previste per l'acquisizione dei diritti ad altre presta-

zioni previdenziali in chiave transfrontaliera.

Alla base dell'Accordo vi è, in particolare, la volontà di garantire ai cittadini italiani che hanno lavorato in Italia prima di trasferirsi in Israele la possibilità di percepire, direttamente in Israele, un trattamento pensionistico in linea con i contributi versati in Italia. In assenza di un simile beneficio, i cittadini italiani residenti in Israele percepirebbero solo una pensione equivalente agli anni di contributi versati una volta trasferitisi nello Stato ebraico, senza possibilità di recuperare i contributi italiani. È dunque evidente lo spirito di equità che anima l'Accordo, pienamente apprezzato dai suoi potenziali beneficiari residenti in Israele.

Di seguito è illustrato l'articolato dell'Accordo.

L'articolo 1 stabilisce le definizioni adottate dai due Paesi in applicazione dell'Accordo.

In particolare sono definiti i concetti di autorità competente e di istituzione competente, che indicano l'entità governativa e l'istituzione previdenziale incaricata di applicare l'Accordo, e i termini di residenza e di soggiorno (necessari poiché il sistema di sicurezza sociale israeliano è fondato sulla residenza), nonché di periodi di assicurazione, che determinano i periodi che danno diritto alle prestazioni.

L'articolo 2 individua il campo di applicazione *ratione materiae*, stabilendo le gestioni assicurative a cui si applicherà l'Accordo. Per assicurare una maggiore certezza giuridica, esso prevede, altresì, l'indicazione delle gestioni assicurative escluse.

L'articolo 3 definisce il campo di applicazione soggettivo.

L'articolo 4 garantisce l'eguaglianza di trattamento ai cittadini dei due Paesi ai quali verrà applicato l'Accordo. Da parte italiana, questo principio è esteso anche ai cittadini dell'Unione europea per uniformarsi alla giurisprudenza dell'Unione stessa.

L'articolo 5 assicura la trasferibilità delle prestazioni che vengono erogate solo sul territorio dell'altro Stato, salvo che non sia diversamente disposto.

L'articolo 6 stabilisce il principio generale della *lex loci laboris*, che risulta necessario per stabilire, negli articoli successivi, le deroghe a tale principio.

L'articolo 7 regola il regime del distacco. In primo luogo viene stabilito il requisito del legame organico tra il lavoratore e l'impresa distaccante.

Il paragrafo successivo stabilisce in quattro anni la durata massima del periodo di distacco prorogabile. Tale durata può essere prolungata, sulla base dell'articolo successivo, previo accordo delle autorità dei due Paesi.

Nel caso di lavoratori impiegati in navi battenti bandiera di uno dei due Paesi, è previsto il mantenimento del regime di sicurezza sociale del Paese di appartenenza della nave o del Paese di residenza della società a cui appartiene la nave.

L'articolo 8 determina la possibilità di stabilire eccezioni a quanto statuito dagli articoli 6 e 7.

L'articolo 9 determina la legislazione applicabile ai familiari dei lavoratori distaccati.

L'articolo 10 ha carattere esplicativo circa il pagamento dei contributi.

L'articolo 11 determina il principio della totalizzazione di cui agli articoli successivi.

L'articolo 12 determina la totalizzazione dei periodi inferiori a un anno.

L'articolo 13 esplicita i criteri di totalizzazione secondo le norme israeliane sulla pensione per la vecchiaia e i superstiti.

L'articolo 14 enuncia i criteri di totalizzazione per la pensione di invalidità.

L'articolo 15 esplicita il metodo di totalizzazione secondo la disciplina italiana.

L'articolo 16 concerne il metodo di calcolo delle pensioni di invalidità, di vecchiaia e per superstiti.

L'articolo 17 dispone la predisposizione di un accordo amministrativo applicativo e regola lo scambio di informazioni tra le due parti.

L'articolo 18 definisce la collaborazione amministrativa tra le autorità e le istituzioni delle due parti.

L'articolo 19 regola il trattamento dei dati personali.

L'articolo 20 precisa alcune disposizioni che riguardano l'esenzione dal pagamento di imposte e diritti nonché dall'autenticazione per i documenti necessari all'applicazione dell'Accordo.

L'articolo 21 regola la modalità di presentazione delle istanze, delle domande di pensione e dei ricorsi.

L'articolo 22 stabilisce le modalità di recupero delle prestazioni erogate in

maniera indebita, prevedendo la collaborazione tra le due istituzioni competenti.

L'articolo 23 stabilisce il regime linguistico applicabile.

L'articolo 24 determina il metodo di pagamento e la valuta con la quale verranno pagate le prestazioni.

L'articolo 25 regola la risoluzione delle controversie che si potrebbero determinare nell'applicazione e nell'interpretazione dell'Accordo.

L'articolo 26 regola la salvaguardia e il mantenimento dei diritti previdenziali per periodi pregressi all'entrata in vigore dell'Accordo.

L'articolo 27 disciplina la validità e le modalità di denuncia dell'Accordo.

L'articolo 28 concerne l'entrata in vigore.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni).

Con riferimento al progetto di Accordo sulla previdenza sociale tra Italia e Israele, si è proceduto all'aggiornamento degli oneri a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) derivanti dal testo firmato a Gerusalemme il 2 febbraio 2010.

A tal fine si è tenuto conto dei requisiti per il diritto a pensione stabiliti dal decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, degli effetti della sentenza della Corte di cassazione n. 366 del 1995 in materia d'efficacia dei contributi da riscatto per lavoro all'estero, degli effetti della legge n. 189 del 2002 in materia di concessione agli extracomunitari rimpatriati di una rendita calcolata con il sistema contributivo e dell'accordo tra Italia e Israele in tema di distacchi, accordo firmato a Gerusalemme il 7 gennaio 1987 ed entrato in vigore il 21 novembre 1989.

L'ipotesi adottata in merito alla decorrenza degli effetti della Convenzione è il 1º gennaio 2013.

Le collettività di soggetti potenzialmente interessati dalla Convenzione sono le seguenti:

Cittadini italiani in Israele

In mancanza di informazioni aggiornate si è fatto riferimento alla collettività rilevata presso l'AIRE al 30 ottobre 2006, pari a circa 7.700 unità.

Di tale collettività si riporta la proiezione al 2011 della distribuzione per sesso e classe d'età:

Distribuzione per sesso e classe d'età dei cittadini italiani residenti in Israele nel 2011 (proiezione dati del 2006)

Classe di età (x)	Maschi	Femmine	Complesso
x < 20	710	629	1.339
$20 \le x < 30$	715	614	1.329
$30 \le x < 40$	649	627	1.276
40 ≤ x < 50	566	539	1.105
$50 \le x < 60$	414	493	907
60 ≤ x < 70	319	414	733
$70 \le x < 80$	183	256	439
x ≥ 80	131	211	342
Totale	3.687	3.783	7.470

Cittadini israeliani in Italia

Dagli archivi amministrativi dell'INPS è stato possibile identificare i cittadini israeliani per i quali risultano versati contributi in Italia: di questi, 660 hanno contributi di competenza dell'anno 2011 e 1.112 contributi soltanto in anni precedenti. Di seguito sono riportate le distribuzioni per sesso e classe d'età di entrambe le suddette collettività; nelle stime esse sono state tenute distinte poiché si è supposto che soltanto i contribuenti del 2011 continuino negli anni successivi ad essere iscritti presso le gestioni pensionistiche gestite dall'INPS e quindi a versare contributi.

Distribuzione per sesso e classe d'età dei cittadini israeliani che hanno versato contributi all'INPS nel 2011

Classe di età (x)	Maschi	Femmine	Complesso
x < 20	0	0	0
$20 \le x < 30$	59	24	83
$30 \le x < 40$	158	96	254
$40 \le x < 50$	154	37	191
$50 \le x < 60$	64	21	85
$60 \le x < 70$	28	12	40
$70 \le x < 80$	5	0	5
x ≥ 80	2	0	2
Totale	470	190	660

Distribuzione per sesso e classe d'età dei cittadini israeliani che hanno versato contributi all'INPS in anni precedenti il 2011 ma non nel 2011 (età in anni compiuti 2011)

Classe di età (x)	Maschi	Femmine	Complesso
x < 20	0	0	0
$20 \le x < 30$	63	35	98
$30 \le x < 40$	195	127	322
$40 \le x < 50$	242	72	314
$50 \le x < 60$	161	31	192
$60 \le x < 70$	86	34	120
$70 \le x < 80$	37	3	40
x ≥ 80	20	6	26
Totale	804	308	1.112

Ai fini della valutazione degli oneri pensionistici sono state adottate le seguenti ipotesi:

a partire dall'entrata in vigore dell'Accordo, si è ipotizzata la continuità di iscrizione nelle gestioni pensionistiche gestite dall'INPS per i soggetti assicurati nel 2011;

utilizzo della tavola di mortalità Istat 2009 e, per le altre basi tecniche, le stesse utilizzate nei modelli dell'INPS;

utilizzo del quadro macroeconomico per l'inflazione e il prodotto interno lordo risultante dal Documento di economia e finanza del 18 aprile 2012;

pari a circa il 90 per cento la quota di pensionati che continueranno a risiedere in Israele successivamente al pensionamento;

per i soggetti iscritti all'AIRE in età lavorativa, si è ipotizzato che il 40 per cento di essi si avvarrà della Convenzione con un'anzianità contributiva in Italia pari a cinque anni per i maschi e tre anni per le femmine;

per i soggetti iscritti all'AIRE con età superiore all'età di vecchiaia, si è supposto che il 30 per cento di essi si avvarrà della Convenzione;

per i soggetti iscritti all'AIRE che beneficeranno dell'Accordo per l'anno 2013, si è adottato un importo medio annuo di pensione pari a 2.500 euro per i maschi e 1.800 euro per le femmine (importi successivamente indicizzati).

Ai fini della determinazione della misura delle prestazioni, si è inoltre tenuto conto:

della sola contribuzione versata nei due Paesi interessati dall'Accordo;

del limite minimo di un anno di contribuzione versata ai fini dell'applicazione delle norme dell'Accordo;

dell'importo del trattamento minimo previsto per l'anno 2013 (successivamente indicizzato) per la quota di pensioni liquidate con il sistema retributivo e misto attribuite ai soggetti che dopo il pensionamento manterranno la residenza in Italia;

dell'importo a calcolo del trattamento pensionistico senza il beneficio dell'integrazione al trattamento minimo, per la quota di pensioni liquidate a partire dal 2013 con il sistema contributivo attribuite ai soggetti che dopo il pensionamento manterranno la residenza in Italia;

dell'importo medio della pensione, determinato sulla base delle retribuzioni contenute negli archivi dell'Istituto;

delle modifiche introdotte dalla legge n. 127 del 2007 in materia di cosiddette pensioni basse.

Valutazione degli oneri

Nelle tavole che seguono si riporta la valutazione dell'onere derivante dall'Accordo tra l'Italia e Israele con riferimento alle:

collettività dei cittadini italiani residenti in Israele iscritti all'AIRE - Tavola 1;

collettività dei cittadini israeliani che hanno versato contributi all'INPS nel 2011 - Tavola 2;

collettività dei cittadini israeliani che hanno versato contributi all'INPS in anni precedenti il 2011 ma non in detto ultimo anno - Tavola 3;

Tavola 1. Valutazione, nel periodo 2013-2022, dell'onere per l'INPS determinato dalla stipula dell'Accordo previdenziale italo-israeliano relativamente alla collettività dei cittadini italiani residenti in Israele iscritti all'AIRE

Anno	Beneficiari	Oneri complessivi annui (migliaia di euro)
2013	301	627
2014	316	672
2015	337	731
2016	361	798
2017	384	865
2018	404	926
2019	425	992
2020	446	1.060
2021	458	1.109
2022	474	1.170

Tavola 2. Valutazione, nel periodo 2013-2022, dell'onere per l'INPS dell'Accordo previdenziale italo-israeliano – cittadini israeliani che hanno versato contributi all'INPS nel 2011

Anno	Beneficiari	Oneri complessivi annui (migliaia di euro)
2013	5	19
2014	5	22
2015	6	25
2016	6	28
2017	6	32
2018	6	36
2019	7	41
2020	7	46
2021	9	61
2022	10	69

Tavola 3. Valutazione, nel periodo 2013-2022, dell'onere per l'INPS dell'Accordo previdenziale italo-israeliano. Cittadini israeliani che hanno versato contributi all'INPS in anni precedenti il 2011

Anno	Beneficiari	Oneri complessivi annui (migliaia di euro)
2013	28	107
2014	30	119
2015	34	128
2016	40	145
2017	46	175
2018	49	198
2019	55	234
2020	62	294
2021	70	350
2022	81	415

Infine, si espone, nella tavola 4, l'onere complessivo per l'INPS derivante dalla stipula dell'Accordo previdenziale.

Tavola 4. Valutazione, nel periodo 2013-2022, dell'onere per l'INPS determinato dall'Accordo previdenziale italo-israeliano

Anno	Beneficiari	Oneri complessivi annui (migliaia di euro)
2013	334	753
2014	351	813
2015	377	884
2016	407	971
2017	436	1.072
2018	459	1.160
2019	487	1.267
2020	515	1.400
2021	537	1.520
2022	565	1.654

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Il presente intervento soddisfa l'esigenza di determinare il coordinamento tra le legislazioni di sicurezza sociale dei due Paesi per migliorare la condizione del lavoratori che si spostano e dei membri delle loro famiglie.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'entrata in vigore dell'Accordo non comporterà la necessità di adeguare la normativa interna. Si tratta, infatti, di una normativa internazionale di coordinamento delle legislazioni nazionali.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Non si ravvisa alcun impatto diretto su leggi e regolamenti vigenti.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Non risultano elementi di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.

L'intervento normativo si riferisce a relazioni tra Stati di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione e pertanto non invade le attribuzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non emergono profili di incompatibilità.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Trattandosi di ratifica di un trattato internazionale non risulta possibile la previsione di delegificazione né di strumenti di semplificazione normativa. Inoltre la materia previdenziale non è mai stata oggetto di delegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano progetti di legge vertenti sulla materia all'esame del Parlamento.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e si allineano con quanto già previsto nell'ambito di analoghe convenzioni sulla sicurezza sociale stipulate con altri Stati.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non sussistono procedure di infrazione su questioni attinenti all'intervento.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali e si allineano a quanto già previsto soprattutto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali in materia.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono giudizi pendenti presso la Corte di giustizia dell'Unione europea relativamente al medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non si ha notizia in merito ad indirizzi giurisprudenziali e pendenza di giudizi presso la Corte europea dei diritti dell'uomo su tali questioni.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

In merito all'Accordo in oggetto non si dispone di particolari indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non si introducono nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Trattandosi di un disegno di legge di ratifica di accordo internazionale non è stata adottata la tecnica della novella.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Nessuno.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il provvedimento non contiene norme aventi la suddetta natura.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Trattandosi di un disegno di legge di ratifica di accordo internazionale non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

Affinché l'Accordo possa essere applicato è necessario predisporre un accordo amministrativo tra i due Paesi per permettere alle istituzioni competenti di trasmettere dati e informazioni utili per dare applicazione allo stesso Accordo.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione dello schema di atto normativo sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso dell'Amministrazione degli affari esteri.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Sezione 1. Il contesto e gli obiettivi.

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

Non vi è alcun quadro normativo internazionale che riguardi il pagamento delle pensioni, ma è attualmente in vigore uno Scambio di note del 1987 per l'esonero contributivo per i lavoratori distaccati.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata della citazione delle relative fonti di informazione.

Mancata apertura dei diritti previdenziali maturati in uno dei due Paesi, che non danno diritto a pensione in mancanza della totalizzazione, a causa della brevità del periodo assicurativo. Per i lavoratori attivi la tutela delle maestranze italiane è affidata a una legge nazionale che prevede per i lavoratori distaccati il pagamento dei contributi sulla base di una contribuzione convenzionale (decretolegge n. 317 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 398 del 1987). In mancanza di accordo questa contribuzione si somma ai prelievi del Paese di invio con maggiore onere per le imprese.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

Mancata apertura di diritti a causa del non riconoscimento di periodi di assicurazione svolti nell'altro Stato. Oneri non salariali elevati per le imprese italiane che operano in Israele che diventano meno concorrenziali rispetto alle imprese di Paesi legati ad Israele da accordi simili. Secondo i dati dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) del 2006 risultano 7.700 italiani residenti in Israele, testimoniando una forte presenza imprenditoriale nel Paese.

D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

Aumento della concorrenzialità delle nostre imprese e attrazione di nuovi investitori da Israele. Il grado di raggiungimento sarà valutato dall'aumento delle imprese operanti nel territorio nazionale e dall'aumento dei lavoratori italiani in Israele e, di conseguenza, degli imprenditori rispetto ai dati precedenti all'entrata in vigore dell'Accordo.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti del provvedimento.

I principali soggetti interessati sono i lavoratori e le imprese che operano in Israele e le istituzioni pubbliche che collaboreranno con le omologhe israeliane per l'applicazione dell'Accordo.

SEZIONE 2. PROCEDURE DI CONSULTAZIONE.

La negoziazione è avvenuta coinvolgendo il Ministero degli affari esteri e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

SEZIONE 3. VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO (« OPZIONE ZERO »).

L'opzione di non intervento avrebbe ricadute negative sul ruolo *leader* dell'Italia derivanti dal mancato adempimento dell'obbligazione politica assunta sul piano internazionale con la firma dell'Accordo, determinando un deterioramento dei rapporti bilaterali.

SEZIONE 4. VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO.

Non esistono opzioni alternative all'autorizzazione parlamentare alla ratifica, né era possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello concordato con la controparte.

SEZIONE 5. GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA.

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

È stato applicato il metodo comparativo adottato in analoghi precedenti accordi, dai quali è emersa la positività di tale tipo di intese.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

I vantaggi riguardano una maggiore tutela dei lavoratori visto che, con l'Accordo, si apriranno nuovi diritti a prestazioni per i cittadini dei due Paesi. Per le imprese, invece, i vantaggi saranno quelli di non dover pagare una doppia contribuzione. Gli svantaggi sono un aumento delle spese per le pensioni.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti e indiretti.

Non sussistono particolari obblighi informativi a carico dei destinatari.

D) Eventuale comparazione con le altre opzioni esaminate.

Non si è proceduto a tale comparazione in quanto non sono emerse opzioni alternative per le motivazioni illustrate ai punti precedenti.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

Effetti finanziari dello strumento sono stimabili in relazione al flusso dei lavoratori valutati da parte degli istituti previdenziali, che prevedono un inevitabile costo dovuto all'erogazione di nuove prestazioni. A tale fine, è previsto un onere a carico dello Stato, per cui è già stabilita una copertura finanziaria a valere sui fondi del Ministero degli affari esteri.

Sezione 6. Incidenza sul corretto funzionamento del mercato e della competitività.

Il provvedimento non è suscettibile di produrre effetti distorsivi nel funzionamento del mercato e nella competitività tra i destinatari degli effetti dell'Accordo. Aumenterà invece la competitività del Paese agevolando la presenza delle imprese di un Paese sul territorio dell'altro.

SEZIONE 7. MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO.

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

Il Ministero degli affari esteri, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento regolatorio.

All'Accordo sarà data pubblicità tramite il sito *internet* del Ministero degli affari esteri, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'INPS.

- C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.
- Il Ministero degli affari esteri, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'INPS sono le amministrazioni titolate a gestire la materia con gli ordinari strumenti a loro disposizione. Esse effettueranno, altresì, il monitoraggio delle attività connesse.
- D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR.

Il Ministero degli affari esteri e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con cadenza biennale, effettueranno la prevista valutazione dell'impatto sulla regolamentazione (VIR), in cui saranno verificati l'aumento delle imprese e dei lavoratori italiani in Israele e l'incremento della presenza di imprese israeliane in Italia.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 28 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

- 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a euro 753.000 per l'anno 2013 e a euro 1.654.000 a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
- 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



ACCORDO

tra la
Repubblica Italiana
e lo
Stato di Israele
sulla
Previdenza Sociale

Il governo della Repubblica Italiana e il governo dello Stato di Israele, desiderando regolamentare i rapporti tra i due Stati nel campo della previdenza sociale, hanno concordato quanto segue:

PARTE I

Disposizioni Generali

Articolo 1

Definizioni

- 1. Ai fini del presente Accordo:
- a) "Parti Contraenti" significa lo Stato di Israele e la Repubblica Italiana, di seguito indicate come Israele ed Italia;
- b) "Legislazione" significa le leggi, i decreti ed i regolamenti, relativi ai sistemi della Previdenza Sociale di ciascuna Parte Contraente, specificati all'articolo 2 del presente Accordo;
- c) "Autorità Competente" significa, per quanto riguarda lo Stato di Israele: il Ministro degli Affari Sociali e Servizi Sociali; per quanto riguarda la Repubblica Italiana significa: il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;
- d) "Istituzione" significa l'istituzione che ha la responsabilità di attuare la legislazione specificata all'articolo 2 di questo Accordo;
- e) "Istituzione Competente" significa l'istituzione presso la quale la persona interessata è assicurata o che ha la responsabilità di erogare i benefici in base alla legislazione applicabile;
- f) "Prestazione" significa qualsiasi pagamento in denaro, o altro beneficio in base alla legislazione definita all'articolo 2 di questo Accordo, comprendente qualsiasi somma aggiuntiva, aumento o supplemento pagabile in aggiunta a tale beneficio in base alla legislazione di una Parte Contraente, a meno che non sia diversamente specificato in questo Accordo;
- g) "Periodo di assicurazione" significa un periodo di occupazione o di lavoro autonomo, o di contribuzione o residenza, come definiti o riconosciuti come un periodo di assicurazione nella legislazione in base alla quale tale periodo è stato o

- è considerato essere stato completato, o qualsiasi periodo similare per quanto è riconosciuto nella legislazione di una Parte Contraente come equivalente ad un periodo di assicurazione;
- h) "Residenza" significa residenza abituale, che è legalmente stabilita;
- i) "Soggiorno" significa soggiorno temporaneo;
- j) "Familiari" significa: Le persone definite o riconosciute come tali dalla legislazione applicata dall'Istituzione Competente.
- Altri termini ed espressioni utilizzati nel presente Accordo avranno i significati rispettivamente assegnatigli nella legislazione applicata.

Articolo 2

Campo di applicazione oggettivo

- 1. Il presente Accordo si applicherà alla legislazione:
- A. Per quanto riguarda Israele: la legislazione sull'assicurazione nazionale (versione consolidata) 5755-1995, nella misura in cui si applica ai seguenti settori dell'assicurazione:
 - a) Assicurazione vecchiaia e superstiti;
 - b) Assicurazione invalidità
- B. Per quanto riguarda l'Italia: l'assicurazione obbligatoria generale sull'invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, le relative gestioni speciali per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni) e la gestione separata di questa assicurazione;
- i regimi esclusivi e sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria previsti per ciascuna categoria di lavoratori nella misura in cui si riferiscono a benefici o rischi coperti dalla legislazione indicata nell'alinea precedente.
- 2. Salvo quanto indicato nel paragrafo 4 di questo articolo, il presente Accordo si applicherà anche alla future legislazioni che codifichino, sostituiscano, modifichino o integrino la legislazione di cui al paragrafo 1 di questo articolo.
- 3. Con l'entrata in vigore del presente Accordo, le Autorità competenti dovranno notificarsi l'un l'altra la rispettiva legislazione nei campi della previdenza sociale

indicate nel paragrafo 1. Le Autorità competenti dovranno notificarsi gli emendamenti alla rispettiva legislazione.

- 4. Il presente Accordo si applicherà alla legislazione che amplia o emenda l'applicazione della legislazione specificata al paragrafo 1 di questo articolo, a nuovi gruppi di beneficiari, se l'Autorità Competente della Parte Contraente interessata così decide e lo notifica a questo riguardo all'altra Parte Contraente.
- 5. Il presente Accordo non si applicherà alla legislazione che introduce un nuovo settore o un nuovo regime di previdenza sociale.
- 6. Il presente Accordo non si applica alla legislazione dei due Stati contraenti per quanto riguarda la pensione sociale e altri benefici non contributivi erogati con fondi pubblici, o relativa all'integrazione del beneficio minimo, ad eccezione di quanto previsto dagli articoli 13.5 e 16.4.

Articolo 3

Campo di applicazione personale

A meno che non sia diversamente previsto, il presente Accordo si applicherà a tutte le persone che sono o sono state soggette alla legislazione di cui all'articolo 2 del presente Accordo, come pure ai familiari ed ai superstiti di tali persone.

Articolo 4

Parità di trattamento

A meno che non sia diversamente previsto nel presente Accordo, le seguenti persone, mentre sono residenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, avranno gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in base alla legislazione di tale Parte Contraente, dei suoi cittadini:

- a) i cittadini dell'altra Parte Contraente;
- b) i rifugiati, come definiti nella Convenzione relativa allo Status di Rifugiati del 28 luglio 1951 e nel Protocollo del 31 gennaio 1967 a tale Convenzione;
- c) gli apolidi, come definiti nella Convenzione relativa allo Status di Persone Apolidi del 28 settembre 1954;

- d) familiari e superstiti delle persone indicate ai sottoparagrafi da a) a c), per quanto riguarda i diritti che ad essi derivano da tali persone;
- e) per quanto riguarda la Parte Contraente italiana: i cittadini dell'Unione Europea.

Articolo 5

Esportabilità delle prestazioni

A meno che non sia diversamente previsto nel presente Accordo, le pensioni ed altri benefici in denaro non saranno ridotti, modificati, sospesi o soppressi per il fatto che la persona risiede o soggiorna nel territorio dell'altra Parte Contraente.

PARTE II

Legislazione applicabile

Articolo 6

Disposizioni generali

A meno che non sia diversamente previsto in questa parte

- 1. Una persona che svolge attività subordinata nel territorio di una delle Parti Contraenti sarà soggetta solo alla legislazione di tale Parte Contraente, a prescindere dalla Parte Contraente nel cui territorio risiede o nel cui territorio ha sede il datore di lavoro, a meno che non sia diversamente previsto in questo Accordo.
- 2. Una persona occupata nel territorio di entrambe le Parti Contraenti sarà soggetta alla legislazione della Parte Contraente nel territorio della quale risiede.
- 3. Una persona che è un lavoratore autonomo nel territorio di una o di entrambe le Parti Contraenti e che è residente in una delle Parti Contraenti sarà soggetta alla legislazione della Parte Contraente in cui risiede. Tale persona sarà trattata come se esercitasse tutte le sue attività professionali nel territorio della Parte Contraente alla cui legislazione è soggetta.
- 4. Le persone che non svolgono un'attività retribuita sono soggette alla legislazione della Parte Contraente nel cui territorio risiedono.

- 5. Il presente Accordo non pregiudica le disposizioni della Convenzione di Vienna sui rapporti diplomatici o i principi generali del diritto consuetudinario internazionale riguardanti i privilegi e le immunità consolari in relazione alla legislazione specificata nel paragrafo 1 dell'articolo 2.
- 6. I dipendenti pubblici, le persone assimilate e le persone impiegate presso un'amministrazione pubblica della Parte Contraente, saranno soggette alla legislazione della Parte Contraente nella cui amministrazione lavorano, purché siano stati soggetti alla legislazione di tale Parte Contraente precedentemente all'impiego.

Articolo 7

Disposizioni speciali

- 1. Una persona che:
 - a) è impiegata da un datore di lavoro con sede nel territorio di una Parte Contraente,
 - b) è coperta dalla legislazione di tale Parte Contraente, e
 - e) viene distaccata per lavorare nel territorio dell'altra Parte Contraente per lo stesso datore di lavoro per un periodo non superiore a 24 mesi.

continuerà ad essere soggetta alla legislazione della prima Parte Contraente come se continuasse ad essere residente ed impiegata nel territorio di questa Parte Contraente.

- 2. Se il periodo di distacco, di cui al paragrafo 1, sottoparagrafo c) di questo articolo continua oltre i 24 mesi, le Autorità Competenti o le istituzioni competenti delle due Parti Contraenti possono concordare che il lavoratore rimanga soggetto solo alla legislazione della prima Parte Contraente per un altro periodo addizionale non superiore a 2 anni.
- 3. Il personale viaggiante di un'impresa di trasporti o di una compagnia aerea che opera nei territori di entrambe le Parti Contraenti sarà soggetto alla legislazione della Parte Contraente nel cui territorio l'impresa ha la sua sede legale. Se, tuttavia, il dipendente è residente nel territorio dell'altra Parte Contraente, si applicherà la legislazione di tale parte Contraente.

4. Una persona che lavora su una nave battente bandiera di una delle Parti Contraenti sarà soggetta alla legislazione di tale Parte Contraente, purché la sede legale del datore di lavoro sia ubicata nel territorio della Parte Contraente. Quanto sopra si applica anche quando una nave batte bandiera di un paese terzo, ma ha un equipaggio pagato da una società che ha la sua sede legale in una delle Parti Contraenti o da una persona residente in una delle Parti Contraenti.

Articolo 8

Eccezioni agli Articoli 6 e 7

Le autorità Competenti o le istituzioni da queste autorizzate possono concordare, per iscritto, eccezioni alle disposizioni degli articoli 6 e 7 nell'interesse di alcune persone o categoria di persone.

Articolo 9

Applicazioni degli Articoli da 6 a 8 ai familiari

- 1. I familiari che accompagnano la persona di cui all'articolo 6, paragrafo 6 e che convivono con essa, sono soggetti alla legislazione della stessa Parte Contraente di questa persona.
- 2. I familiari che accompagnano il lavoratore, di cui all'articolo 7, paragrafo 1 e che convivono con lui, sono soggetti alla legislazione della stessa Parte Contraente del lavoratore.
- 3. In caso di accordo sulle eccezioni, ai sensi dell'articolo 8, alle disposizioni degli articoli 6 e 7, le persone che accompagnano il lavoratore e che convivono con lui, sono soggette alla legislazione della stessa Parte Contraente per quanto riguarda le eccezioni che sono state concordate.
- 4. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicheranno se il familiare è soggetto alla legislazione dell'altra parte contraente in base al proprio impiego.

Articolo 10

Contributi assicurativi

I contributi assicurativi relativi ad una persona coperta dal presente Accordo, dovranno essere versati in conformità alla legislazione della Parte Contraente a cui tale persona è soggetta, secondo il presente Accordo.

PARTE III

Disposizioni speciali riguardanti le varie categorie di prestazioni

Capitolo 1

Pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti

Articolo 11

Erogazione delle pensioni

A meno che non sia diversamente previsto nel presente Accordo, quando erogano le pensioni sulla base di questo Accordo, le istituzioni competenti delle Parti Contraenti applicheranno le loro rispettive legislazioni.

Articolo 12

Periodi assicurativi inferiori a dodici mesi

- 1) Quando la durata complessiva dei periodi di assicurazione completati in base alla legislazione di una delle Parti Contraenti è inferiore a dodici mesì e quando, sulla base unicamente di tali periodi, non esiste alcun diritto a pensione in base a tale legislazione, l'Istituzione della Parte interessata non sarà vincolata ad erogare una pensione relativamente a tali periodi.
- 2) Nei casi di cui al paragrafo 1 di questo articolo, l'Istituzione Competente dell'altra Parte Contraente dovrà tener conto di questi periodi per l'acquisizione, il mantenimento e il recupero del diritto alle prestazioni, come pure per la determinazione dell'ammontare, come se tali periodi fossero stati completati in base alla legislazione che essa applica.

Applicazione della legislazione dello Stato di Israele

Articolo 13

Pensione di vecchiaia e superstiti

- 1. Quando un cittadino di una Parte Contraente o una persona indicata all'articolo 4 da b) a d) dell'Accordo è stata assicurata nello Stato di Israele, ma non ha periodi di assicurazione sufficienti nello Stato di Israele per aver diritto ad una pensione di vecchiaia o ai superstiti, i periodi di assicurazione completati in base alla legislazione dell'Italia saranno presi in considerazione per quanto non si sovrappongano ai periodi di assicurazione maturati in Israele. L'Istituzione Competente israeliana dovrà tener conto unicamente dei periodi di assicurazione completati in base alla legislazione dell'Italia dopo il 1 aprile 1954.
- 2. Se il beneficiario o il suo superstite soddisfa i requisiti per la pensione totalizzando i periodi di assicurazione completati in base alla legislazione di entrambe le Parti Contraenti, l'Istituzione Competente israeliana dovrà determinare la pensione come segue:
 - a) La pensione israeliana pagabile ad una persona che ha completato i periodi di assicurazione richiesti conformemente alla legislazione israeliana, sarà considerato come somma teorica.
 - b) Sulla base della somma teorica di cui sopra, l'Istituzione Competente dovrà calcolare la pensione parziale pagabile conformemente al rapporto tra la durata dei periodi di assicurazioni maturati in Israele che la persona ha completato in base alla legislazione israeliana e il totale di tutti i periodi assicurativi completati da questa persona in base alla legislazione di entrambe le Parti Contraenti.
- 3. Il diritto ad una pensione di vecchiaia sarà condizionato al fatto che il beneficiario abbia risieduto in Israele o in Italia immediatamente prima di avere raggiunto l'età che gli conferisce il diritto ad una pensione di vecchiaia.
- 4. Il diritto alla pensione di superstite sarà condizionato al fatto che il beneficiario e la persona deceduta siano stati residenti in Israele o in Italia al momento del decesso o al fatto che il deceduto abbia ricevuto una pensione di vecchiaia immediatamente prima del suo decesso.
- 5. L'indennità per la formazione professionale e l'assegno di sussistenza per vedove e orfani possono essere pagate alle persone indicate nel paragrafo 1 solo se

risiedono in Israele e per il periodo in cui esse sono state realmente presenti in Israele.

6. L'assegno funerario non potrà essere pagato per una persona che è deceduta al di fuori dello Stato di Israele e che non era residente in Israele nel giorno della sua morte.

Articolo 14

Pensione di invalidità

- 1. Una persona coperta dal presente Accordo avrà diritto ad una pensione di invalidità se è stata assicurata come residente in Israele immediatamente prima del sorgere dell'invalidità.
- 2. I servizi speciali per portatori di handicap, le indennità di sussistenza per figli portatori di handicap di una persona assicurata, la riabilitazione professionale per una persona portatrice di handicap, la formazione professionale e l' indennità di sussistenza per il coniuge, sono pagabili a tale persona come menzionata sopra, purché sia residente in Israele e per il periodo in cui è realmente presente in Israele.
- 3. Una persona coperta dal presente Accordo che risiede al di fuori di Israele ed ha diritto ad una pensione di invalidità israeliana continuerà a ricevere la pensione concessagli anche se si accerta un aumento del suo grado di invalidità, a seguito di un aggravamento della stessa o al verificarsi di ulteriori cause di invalidità che insorgano all'estero.

Applicazione della legislazione italiana

Articolo 15

Pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti

(1) Quando la legislazione dell'Italia subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto a pensione al completamento di periodi di assicurazione, l'Istituzione che applica questa legislazione, ove necessario, terrà conto dei periodi di assicurazione completati in base alla legislazione israeliana, nella misura in cui essi non si sovrappongano, come se fossero periodi di assicurazione completati in base alla legislazione italiana.

(2) Quando il diritto a ricevere pensioni in base alla legislazione italiana è subordinato al completamento di un determinato periodo di lavoro coperto da un regime speciale o ad un lavoro o impiego specificato, dovranno essere presi in considerazione per determinare il diritto a tali pensioni unicamente i periodi completati in base alla legislazione israeliana, secondo il regime interessato o, in assenza di tale regime, nello stesso lavoro o impiego, come appropriato.

Articolo 16

Calcolo delle prestazioni

- (1) Se il diritto alla prestazione in base alla legislazione italiana è acquisito indipendentemente dalle disposizioni dell'articolo 15 di questo Accordo, l'Istituzione Competente italiana dovrà calcolare la prestazione da erogare unicamente sulla base dei periodi completati in base alla legislazione che essa applica.
- (2) Se la persona interessata acquisisce il diritto ai benefici in base alla legislazione italiana solo attraverso l'applicazione dell'articolo 15 di questo Accordo, l'Istituzione Competente italiana calcolerà le prestazioni come segue:
 - a. L'Istituzione Competente calcolerà la somma teorica tenendo conto di tutti i periodi assicurativi completati in base alla legislazione di entrambe le Parti Contraenti come se fossero stati completati esclusivamente secondo la legislazione che questa Istituzione applica;
 - b. Sulla base della somma calcolata come indicato sopra, la somma effettiva della prestazione dovrà essere calcolata come una proporzione tra i periodi assicurativi completati esclusivamente secondo la sua legislazione e tutti i periodi di assicurazione considerati per il calcolo della prestazione.
- (3) Quando le prestazioni ai sensi della legislazione italiana sono calcolati sulla base dei redditi o dei contributi versati in base a questa legislazione, l'Istituzione Competente terrà conto dei redditi o dei contributi versati esclusivamente secondo la legislazione che essa applica.
- (4) Se sono soddisfatti i requisiti legislativi fissati dalla legislazione italiana, l'Istituzione Competente integra al minimo la pensione a cui il beneficiario ha diritto sulla base dell'articolo 15, unicamente se il beneficiario risiede in Italia.

PARTE IV

Disposizioni varie

Articolo 17

Accordo amministrativo e scambio di informazioni

Le Autorità Competenti:

- a) concorderanno le procedure per l'attuazione del presente Accordo attraverso un accordo amministrativo;
- b) si scambieranno le informazioni relative alle misure prese per l'applicazione di questo Accordo;
- c) si scambieranno le informazioni su tutte le modifiche delle rispettive legislazioni che possono incidere sull'applicazione di questo Accordo;
- d) nomineranno gli organismi di collegamento per facilitare ed accelerare l'attuazione di questo accordo attraverso l'accordo amministrativo.

Articolo 18

Cooperazione amministrativa

- 1. Le autorità e le istituzioni competenti delle Parti Contraenti si presteranno reciproca assistenza nell'attuazione di questo Accordo, come se si trattasse delle proprie leggi. Questa cooperazione amministrativa sarà gratuita, a meno che le autorità competenti non concordino diversamente sul rimborso di alcuni costi.
- 2. Le autorità e le istituzioni delle Parti Contraenti possono comunicare direttamente tra loro e con le persone interessate o con i loro rappresentanti.
- 3 Su richiesta delle autorità e delle istituzioni italiane, le autorità e le istituzioni competenti di Israele comunicheranno i dati necessari e le informazioni per l'attuazione dell'articolo 4 e).

Articolo 19

Protezione dei dati

Qualsiasi dato relativo alle singole persone che nel corso dell'applicazione del presente Accordo viene trasmesso da una Parte Contraente all'altra, dovrà essere mantenuto riservato ed utilizzato esclusivamente per determinare il diritto alle prestazioni in base a questo Accordo, le quali sono specificate nella richiesta di informazioni o comunque collegate ad esse. Tutti gli scambi di dati tra le Parti Contraenti saranno soggetti alla legislazione delle due Parti Contraenti.

Articolo 20

Esenzione dalle imposte, oneri e autenticazione

- 1. Quando la legislazione di una Parte Contraente prevede che qualsiasi richiesta o documento è esentato, in toto o in parte, da imposte, diritti di bollo, oneri giudiziari o oneri di registrazione, per ciò che concerne la legislazione di questa Parte Contraente, l'esenzione sarà estesa anche alle richieste e ai documenti presentati in base alla legislazione dell'altra Parte Contraente di questo Accordo.
- 2. I documenti ed i certificati presentati ai fini di questo Accordo saranno esentati dall'autenticazione da parte delle autorità diplomatiche o consolari.

Articolo 21

Presentazioni delle domande

- 1. Le domande, le notifiche e i ricorsi presentati all'Istituzione Competente di una delle Parti Contraenti saranno considerati come presentati alla stessa data all'Istituzione Competente dell'altra Parte.
- 2. Una domanda per una prestazione erogabile in base alla legislazione di una Parte Contraente sarà considerata come una domanda per la corrispondente prestazione erogabile in base alla legislazione dell'altra Parte Contraente, purché tale domanda sia inviata senza indugio alla Istituzione Competente dell'altra Parte Contraente.

Articolo 22

Richieste di recupero

- 1. Se l'Istituzione di una Parte Contraente ha pagato ad un beneficiario una somma eccedente quella spettante al beneficiario, l'Istituzione può, nell'ambito e nei termini della legislazione applicabile, richiedere all'Istituzione dell'altra Parte Contraente di trattenere una somma equivalente alla somma pagata in eccesso da qualsiasi somma erogabile al beneficiario da quest'ultima Istituzione. Tale trattenuta da parte di questa Istituzione dovrà rispettare l'ambito e i termini della legislazione applicabile, come se richiedesse una somma in eccesso erogata da tale stessa Istituzione. L'Istituzione trasmetterà la somma che ha trattenuto alla Istituzione richiedente.
- 2. Se l'Istituzione di una Parte Contraente ha fatto pagamenti anticipati per un periodo durante il quale il beneficiario aveva diritto alle prestazioni in base alla legislazione dell'altra Parte Contraente, questa Istituzione può chiedere all'Istituzione dell'altra Parte Contraente di trattenere una somma equivalente a tali anticipi dalle prestazioni che tale Istituzione deve erogare al beneficiario per lo stesso periodo. Tale trattenuta da parte di questa Istituzione rispetterà l'ambito e i termini delle leggi applicabili e la somma trattenuta sarà trasmessa all'Istituzione richiedente.

Articolo 23

Lingue utilizzate nell'applicazione dell'Accordo

Le Autorità e le Istituzioni Competenti delle Parti Contraenti possono, in applicazione del presente Accordo, utilizzare le lingue ufficiali delle Parti Contraenti o la lingua inglese, come specificato nell'accordo amministrativo di cui al sottoparagrafo a) dell'articolo 17.

Articolo 24

Valuta e modalità di pagamento

- Il pagamento di qualsiasi prestazione in conformità di questo Accordo può essere fatto nella valuta della Parte Contraente la cui Istituzione Competente effettua il pagamento.
- 2. Se una Parte Contraente adotta misure per limitare lo seambio o l'esportazione di valuta, le istituzioni competenti di entrambe le Parti Contraenti

dovranno immediatamente adottare le misure necessarie per assicurare il trasferimento delle somme erogabili in base al presente Accordo.

3. Quando un beneficiario nel territorio di una Parte Contraente riceve le prestazioni în base alla legislazione dell'altra Parte Contraente, tali prestazioni saranno erogate direttamente al beneficiario attraverso qualsiasi modalità che l'Istituzione Competente di quest'ultima Parte Contraente ritenga adeguata.

Articolo 25

Composizione delle controversie

- 1. Le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione di questo Accordo sono risolte, per quanto possibile, dalle Autorità Competenti.
- 2. Se le Autorità Competenti non sono in grado di risolvere tali controversie in base al paragrafo 1, le Parti Contraenti devono tentare di farlo mediante negoziati attraverso i canali diplomatici.

PARTE V

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 26

Applicazione del presente Accordo ai periodi di tempo precedenti la sua entrata in vigore

- I. Il presente Accordo non conferisce alcun diritto al pagamento di prestazioni per periodi precedenti la sua data di entrata in vigore.
- 2. Per determinare il diritto alle prestazioni in base a questo Accordo, si prende in considerazione qualsiasi periodo di assicurazione completato prima della sua entrata in vigore.
- 3. Il presente Accordo si applica anche alle fattispecie che si sono verificate prima della sua entrata in vigore.
- 4. Le prestazioni accordate prima dell'entrata in vigore del presente Accordo possono, su richiesta del beneficiario, essere rideterminati conformemente alle

disposizioni di questo Accordo. Tale rideterminazione non potrà comportare alcuna riduzione dell'ammontare della prestazione.

- 5. Qualsiasi prestazione non concessa o sospesa a motivo della nazionalità della persona interessata o della sua residenza nel territorio dell'altra Parte Contraente, potrà, su richiesta di questa persona, essere concessa o ripristinata in conformità al presente Accordo a decorrere dalla data di entrata in vigore di questo Accordo, purché i diritti precedentemente determinati non abbiano comportato un pagamento in capitale.
- 6. Se la richiesta di cui ai paragrafi 4 e 5 di questo Articolo viene presentata entro due anni dalla data di entrata in vigore di questo Accordo, i diritti in base al presente Accordo saranno acquisiti da tale data. Se la richiesta di cui ai paragrafi 4 e 5 di questo Articolo viene presentata dopo la scadenza dei due anni successivi alla data di entrata in vigore di questo Accordo, i diritti che non siano decaduti o prescritti, saranno considerati acquisiti dalla data di presentazione della richiesta, fatta salva l'applicazione di norme più favorevoli della legislazione di ciascuna delle Parti Contraenti.

Articolo 27

Validità e Denuncia dell'Accordo

- Il presente Accordo rimarrà in vigore a tempo indeterminato.
- In qualsiasi momento ciascuna delle Parti Contraenti può denunciare il presente Accordo. Tale denuncia avrà vigore il 31 dicembre dopo almeno 12 mesi successivi alla data della sua notifica scritta all'altra Parte Contraente attraverso i canali diplomatici.
- 3. Se tale Accordo viene denunciato, qualsiasi diritto acquisito in conformità al presente Accordo sarà mantenuto.

Articolo 28

Entrata in vigore

a) Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al mese in cui le Parti Contraenti si saranno comunicate per iscritto attraverso canali diplomatici l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica all'uopo previste.

b) A decorrere dalla data dell' entrata in vigore, il presente Accordo farà cessare e sostituirà lo scambio di note del 7 gennaio 1987 che costituiva un Accordo tra la Repubblica Italiana e lo Stato dei Israele concernente l'applicazione della legislazione di sicurezza sociale per i lavoratori di una Parte temporaneamente distaccati nell'altra.

In fede di che i sottoscritti, essendo debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Centro Latino il 2 febbogio 2010 che corrisponde a 18 Shivet 5770 nel calendario Ebraico, in due originali alternati in Ebraico, in Italiano e in Inglese, essendo ciascun testo parimenti autentico. In caso di divergenza di interpretazione, sarà prevalente il testo inglese.

Per il Governo della Repubblica Italiana Per il Governo dello Stato di Israele



AGREEMENT

Between

the Republic of Italy

and

the State of Israel

on

Social Security

The Government of the Republic of Italy and the Government of the State of Israel:

being desirous of regulating the relationship between the two States in the field of Social Security have agreed as follows:

PART I

General Provisions

Article 1

Definitions

- 1. For the purpose of this Agreement:
- a) "Contracting Parties" means the State of Israel and the Republic of Italy, hereinafter referred to as Israel and Italy;
- b) "Legislation" means, the laws, decrees and regulations, relative to the Social Security systems of each Contracting Party specified in Article 2 of this Agreement;
- c) "Competent Authority" means: in relation to the State of Israel: the Minister of Social Affairs and social Services, in relation to the Republic of Italy: the Ministry of Labor and Social Policy;
- d) "Institution" means the institution responsible for implementing the legislation specified in Article 2 of this Agreement;
- e) "Competent Institution" means the institution with which the person concerned is insured or which is responsible for providing benefits under the applicable legislation;
- f) "Benefit" means any payment in cash, or other benefit under the legislation defined in Article 2 of this Agreement including any additional amount, increase or supplement payable in addition to that benefit under the legislation of a Contracting Party, unless otherwise specified in this Agreement;
- g) "Period of Insurance" means a period of employment or self-employment, or contributions or residence, as defined or recognized as a period of insurance in the legislation under which such period has been or is deemed to have been

completed, or any similar period in so far as it is recognized in the legislation of a Contracting Party as equivalent to a period of insurance;

- h) "Residence" means habitual residence, which is lawfully established;
- i) "Stay" means temporary sojourn;
- j) "Family member" means: The persons defined or recognized as such by the legislation applied by the Competent Institution.
- 2. Other words and expressions used in this Agreement shall have the meanings respectively assigned to them in the legislation applied.

Article 2

Applicable Legislation

- 1. This Agreement shall apply to the legislation:
 - A. In relation to Israel: the National Insurance Law (Consolidated version) 5755-1995 insofar as it applies to the following branches of insurance:
 - a) Old age and survivors' insurance;
 - b) Invalidity insurance
 - B. In relation to Italy: general mandatory insurance for disability, oldage and survivors of employees, the relevant special schemes for the self-employed (craftsmen, tradesmen, farmers, tenants and sharecroppers) and the separate scheme of this insurance;

the schemes excluding and replacing the general mandatory insurance schemes established for certain categories of workers, insofar as these refer to benefits or risks covered by the legislation indicated at the above subparagraphs.

- 2. Unless otherwise indicated in paragraph 4 of this Article, this Agreement shall also apply to future legislation codifying, replacing, amending or complementing the legislation referred to in paragraph 1 of this Article.
- 3. With the entry into force of this Agreement, the Competent Authorities shall notify each other of their legislation in the fields of Social Security referred to in

paragraph 1. The Competent Authorities shall notify each other the amendments to their legislation.

- 4. This Agreement shall apply to legislation which extends or amends the application of the legislation specified in paragraph 1 of this Article to new groups of beneficiaries, if the Competent Authority of the Contracting Party concerned so decides and gives notice to that effect to the other Contracting Party.
- 5. This Agreement shall not apply to legislation introducing a new branch or a new scheme of social security.
- 6. The present Agreement does not apply to the legislation of the two Contracting States relating to the social pension and to other non-contributory benefits provided with public funds, or relating to supplementing the minimum benefit, except as provided by art. 13.5 and 16.4.

Article 3

Personal Scope

Unless otherwise provided, this Agreement shall apply to all persons who are or have been subject to the legislation referred to in Article 2 of this Agreement, as well as to family members and survivors of such persons.

Article 4

Equal Treatment

Unless otherwise provided in this Agreement, the following persons shall, while residing in the territory of either Contracting Party, have the same rights and obligations under the legislation of that Contracting Party as its own nationals:

- a) nationals of the other Contracting Party;
- b) refugees, as referred to in the Convention relating to the Status of Refugees of 28 July 1951 and the Protocol of 31 January 1967 to that Convention;
- c) stateless persons, as referred to in the Convention relating to the Status of Stateless Persons of 28 September 1954;
- d) family members and survivors of the persons mentioned under subparagraphs
- a) c) with regard to rights which they derive from such persons.

e) in relation to the Italian Contracting Party: EU nationals

Article 5

Export of Benefits

Unless otherwise provided in this Agreement, pensions and other cash benefits shall not be reduced, modified, suspended or withdrawn because the person resides or stays in the territory of the other Contracting Party.

Part II

Applicable Legislation

Article 6

General Provisions

Unless otherwise provided in this part

- 1. A person who is employed in the territory of one of the Contracting Parties shall be subject only to the legislation of that Contracting Party, regardless of the Contracting Party in whose territory he resides or in whose territory the registered office of the employer is located, unless otherwise provided for in this Agreement.
- 2. A person employed in the territory of both Contracting Parties shall be subject to the legislation of the Contracting Party in the territory of which he resides.
- 3. A person who is self-employed in the territory of one or both Contracting Parties and who is a resident of one of the Contracting Parties shall be subject to the legislation of the Contracting Party in which he resides. Such person shall be treated as if he exercised all his professional activities in the territory of the Contracting Party to whose legislation he is subject.
- 4. Persons who are not gainfully occupied are subject to the legislation of the Contracting Party in whose territory they reside.
- 5. This Agreement does not affect the provisions of the Vienna Convention on Diplomatic Relations or the general principles of customary international law

regarding consular privileges and immunities with respect to the legislation specified in paragraph I of Article 2.

6. Civil servants and persons treated as such and persons employed by a public institution of the Contracting Party shall be subject to the legislation of the Contracting Party in whose administration they are employed, provided that they were subject to the legislation of that Contracting Party prior to the employment.

Article 7

Special Provisions

- A person who:
 - a) is employed by an employer whose registered place of business is in the territory of a Contracting Party,
 - b) is covered under the legislation of that Contracting Party, and
 - c) is sent to work in the territory of the other Contracting Party for the same employer for a period not exceeding 24 months

shall continue to be subject to the legislation of the former Contracting Party as if he continued to be resident and employed in the territory of that Contracting Party.

- 2. If the posting period referred to under Paragraph 1, Subparagraph c) of this Article continues beyond 24 months, the Competent Authorities or the Competent Institutions of the two Contracting Parties may agree that the employee remains subject only to the legislation of the first Contracting Party for a new additional period not longer than two years.
- 3. The travelling personnel of a transport undertaking or of an airline operating in the territories of both Contracting Parties shall be subject to the legislation of the Contracting Party in whose territory the undertaking has its registered place of business. If, however, the employee is resident in the territory of the other Contracting Party, the legislation of that Contracting Party shall apply.
- 4. A person employed on board a vessel flying the flag of a Contracting Party shall be subject to the legislation of that Contracting Party provided that the employer's registered place of business is situated in the territory of the Contracting Party. The above mentioned applies also when a vessel flies the flag

of a third country but has a crew paid by an undertaking having its registered place of business in one of the Contracting Parties or by a person resident in one of the Contracting Parties.

Article 8

Exceptions to Articles 6 and 7

The Competent Authorities or the institutions authorized by them may agree in writing on exceptions to the provisions of Articles 6 and 7 in the interest of certain persons or categories of persons.

Article 9

Applications of Articles 6 - 8 to Family Members

- 1. Family members accompanying the person referred to in Article 6, paragraph 6 and living with him, are subject to the legislation of the same Contracting Party as that person.
- 2. Family members accompanying the employee referred to in Article 7, paragraph 1 and living with him, are subject to the legislation of the same Contracting Party as the employee.
- 3. When agreeing on the exceptions under Article 8 to the provisions of Articles 6 and 7, the persons accompanying the employee and living with him are subject to the legislation of the same Contracting Party in regard to which the exception has been agreed upon.
- 4. The provisions of paragraphs 1, 2 and 3 shall not apply, if the family member is subject to the legislation of the other Contracting Party on the basis of his own employment.

Article 10

Insurance Contributions

The insurance contributions concerning a person covered by this Agreement shall be payable according to the legislation of the Contracting Party to which he is subject according to this Agreement.

PART III

Special Provisions Concerning the Various Categories of Benefits

Chapter 1

Old Age, Invalidity and Survivors' Pensions

Article 11

Provision of Pensions

Unless otherwise provided in this Agreement, when providing pensions on the basis of this Agreement, the Competent Institutions of the Contracting Parties shall apply their respective legislation.

Article 12

Periods of Insurance of Less than Twelve Months

- 1) Where the total duration of the periods of insurance completed under the legislation of one of the Contracting Parties is less than twelve months and where, on the basis solely of those periods, no right of benefit exists under that legislation, the institution of the Party concerned shall not be bound to grant a benefit in respect of the said periods.
- 2) In pursuance of paragraph 1 of this Article the Competent Institution of the other Contracting Party shall take into account these periods for the entitlement to, maintenance of and re-entitlement to benefits as well as the determination of the actual amount as if those periods had been completed under the legislation it applies.

Application of Israeli Legislation

Article 13

Old Age and Survivors' Benefits

- 1. When a national of a Contracting Party or a person designated in Article 4 b)-d) of the Agreement has been insured in Israel but does not have sufficient Israeli periods of insurance for entitlement to an old age or survivors' pension, periods of insurance completed under the legislation of Italy shall be taken into account as far as they do not overlap with Israeli periods of insurance. The Israeli Competent Institution shall take into account only periods of insurance completed under the legislation of Italy after 1 April 1954.
- 2. If the beneficiary or his survivor qualifies for the benefit when periods of insurance completed under the legislation of both Contracting Parties are added together, the Israeli Competent Institution shall determine the benefit as follows:
 - a) The Israeli benefit which is payable to a person who has completed the qualifying periods of insurance according to Israeli legislation shall be taken into account as a theoretical sum.
 - b) On the basis of the above theoretical sum the Competent Institution shall calculate the partial benefit payable according to the ratio between the length of Israeli periods of insurance which the person has completed under the legislation of Israel and the total of all insurance periods completed by him under the legislation of both Contracting Parties.
- 3. The right to an old age pension shall be conditional upon the beneficiary having been a resident of Israel or of Italy immediately prior to attaining the age entitling him to an old age pension.
- 4. The right to a survivors' pension shall be conditional upon the beneficiary and the deceased having been residents of Israel or of Italy at the time of death, or the deceased having received an old age pension immediately before his death.
- 5. Vocational training allowance and subsistence allowance for widows and orphans are payable to persons designated in paragraph 1 only if they reside in Israel and for as long as they are actually present in Israel.
- 6. Funeral grant shall not be payable in respect of a person who died outside Israel and who was not a resident of Israel on the day of his death.

Article 14

Invalidity Benefits

- 1. A person covered by this Agreement shall be entitled to an invalidity benefit if he has been insured as a resident in Israel immediately prior to becoming an invalid.
- Special services for handicapped, subsistence allowances for handicapped children of an insured person, professional rehabilitation for a handicapped person, vocational training and a subsistence allowance for his spouse are payable to such a person as mentioned above provided he is resident in Israel and for as long as he is actually present in Israel.
- 3. A person covered by this Agreement who resides outside Israel and is entitled to an Israeli invalidity pension shall continue to receive the pension that he was awarded even if there is an increase in the degree of his invalidity, as a result of an aggravation of his invalidity or the addition of a further cause of invalidity arising abroad.

Application of the Legislation of Italy

Article 15

Invalidity, Old Age and Survivors' Pensions

- (1) Where the legislation of Italy makes entitlement to, maintenance of and reentitlement to benefits conditional upon the completion of periods of insurance, the institution which applies that legislation shall, where necessary, take into account periods of insurance completed under the legislation of Israel, in so far as they do not overlap, as if they were periods of insurance completed under Italian legislation.
- (2) Where the right to receive benefits under Italian legislation is conditional upon the completion of a certain period in an occupation covered by a special scheme or in a specified occupation or employment, only periods completed, under the Israeli legislation, under the scheme concerned or, in the absence of such a scheme, in the same occupation or employment, as appropriate, shall be taken into account for determining entitlement to such benefits.

Article 16

Calculation of cash benefits

- (1) If entitlement to benefits under the Italian legislation is to be acquired without regard to the provisions of Article 15 of this Agreement, the Italian Competent Institution shall calculate the benefits to be awarded solely on the basis of the periods completed under the legislation it applies.
- (2) If the person concerned acquires the right to benefits under the Italian legislation only through application of Article 15 of this Agreement, the Italian Competent Institution shall calculate the benefits as follows:
 - a. the Competent Institution shall calculate the theoretical amount taking into account all the insurance periods completed under the legislation of both Contracting Parties as if they had been completed solely under the legislation which that institution applies;
 - b. on the basis of the amount calculated as referred to above, the actual amount of benefit shall be computed as a proportion between the insurance periods completed exclusively according to its legislation and the total insurance periods taken into account for calculating the benefit.
- (3) Where benefits under the Italian legislation are calculated on the basis of earnings or contributions paid under its legislation, the Competent Institution shall take into account the earnings or contributions paid exclusively under the legislation it applies.
- (4) If the legislative requirements established in Italian legislation are met, the Competent Institution implements up to the minimum those benefits to which the beneficiary is entitled based on art. 15 only if the beneficiary resides in Italy.

PART IV

Miscellaneous Provisions

Article 17

Administrative Arrangement and Information Exchange

The Competent Authorities shall:

- Agree on the procedure for the implementation of this Agreement by means of an Administrative Arrangement;
- b) Exchange information concerning measures taken for the application of this Agreement;
- c) Exchange information concerning all changes in their respective legislation which may affect the application of this Agreement;
- d) Designate liaison bodies to facilitate and accelerate the implementation of this Agreement by means of the Administrative Arrangement.

Article 18

Administrative Assistance

- 1. The Competent Authorities and institutions of the Contracting Parties shall assist each other in implementing this Agreement as if they were enforcing their own laws. This Administrative Assistance shall be free of charge, unless the Competent Authorities otherwise agree on reimbursement of certain costs.
- 2. The authorities and institutions of the Contracting Parties may communicate directly with each other and with the persons concerned or with their representatives.
- 3. On request of Italian authorities and institutions, the Competent Authorities and institutions of Israel shall communicate the necessary data and information to implement art. 4 e).

Article 19

Data Protection

Any data pertaining to individual persons which in the course of the application of this Agreement are transmitted by one Contracting Party to the other shall be confidential and used exclusively for determining the entitlement to benefits under this Agreement which are specified in the request for information or related to them. All exchange of data between the Contracting Parties shall be subject to the legislation of both Contracting Parties.

Article 20

Exemption from Taxes, Charges and Authentification

- 1. When the legislation of a Contracting Party provides that any claim or document is exempt, wholly or partly, from taxes, stamp duties, fees for court proceedings or registration fees, as far as the application of the legislation of that Contracting Party is concerned, the exemption shall be extended to apply also to claims and documents which are submitted under the legislation of the other Contracting Party to this Agreement.
- 2. Documents and certificates which are presented for purposes of this Agreement shall be exempt from authentification by diplomatic or consular authorities.

Article 21

Submission of Claims

- 1. Claims, notifications and appeals submitted to the Competent Institution of one Contracting Party shall be deemed to have been submitted to the Competent Institution of the other Contracting Party on the same date.
- 2. A claim for a benefit payable under the legislation of one Contracting Party shall be deemed to be a claim for the corresponding benefit payable under the legislation of the other Contracting Party, provided that the claim concerned is sent without delay to the Competent Institution of the other Contracting Party.

Article 22

Claims for Recovery

- 1. If the institution of a Contracting Party has paid a beneficiary a sum exceeding the entitlement of that beneficiary, the institution may, within the scope and terms of the applicable legislation, request the institution of the other Contracting Party to withhold a sum equivalent to the sum paid in excess from any sum payable by the latter institution to the beneficiary. Such withholding by that institution shall be in compliance with the scope and terms of the applicable legislation as if reclaiming an excess sum paid by that institution itself. The institution shall transmit the sum it has withheld to the requesting institution.
- 2. If the institution of a Contracting Party has made advance payments for a period during which the beneficiary was entitled to benefits under the legislation of the other Contracting Party, this institution may request the institution of the other Contracting Party to withhold a sum equivalent to that advance from benefits payable by that institution to the beneficiary for the same period. Such withholding by that institution shall be in compliance with the scope and terms of the applicable laws, and the sum withheld shall be transmitted to the requesting institution.

Article 23

Languages Used in the Application

The Competent Authorities and institutions of the Contracting Parties may in application of this Agreement use the official languages of the Contracting Parties or the English language, as specified in the Administrative Arrangement referred to in subparagraph a) of Article 17.

Article 24

Currency and Method of Payment

- 1. Payment of any benefit in accordance with this Agreement may be made in the currency of the Contracting Party whose Competent Institution makes the payment.
- 2. If provisions designed to restrict the exchange or exportation of currencies are introduced by either Contracting Party, the Competent Institutions of both

Contracting Parties shall immediately take measures necessary to insure the transfer of sums payable under this Agreement.

3. When a beneficiary in the territory of one Contracting Party is receiving benefits under the legislation of the other Contracting Party, they shall be payable directly to the beneficiary by whatever method the Competent Institution of the latter Contracting Party deems appropriate.

Article 25

Settlements of Disputes

- 1. Disputes which arise in interpreting or applying this Agreement shall be resolved, to the extent possible, by the Competent Authorities.
- 2. Should the Competent Authorities be unable to resolve such disputes, pursuant to Paragraph 1, the contracting parties shall endeavor to do so by negotiations through diplomatic channels.

PART V

Transitional and Final Provisions

Article 26

Application of This Agreement to Periods of Time Preceding Its Entry into Force

- 1. This Agreement shall not confer any rights to payment of benefit for any period prior to the date of entry into force of this Agreement.
- 2. When determining the right to benefits under this Agreement, any period of insurance completed prior to the entry into force of this Agreement shall be taken into account.
- 3. This Agreement may be applied even to contingencies that occurred prior to the entry into force of this Agreement.
- 4. Benefits granted prior to the entry into force of this Agreement may, upon application by the beneficiary, be re-determined to comply with the provisions of

this Agreement. Such re-determination shall not result in any reduction in the amount of a benefit.

- 5. Any benefit which has not been awarded or which has been suspended by reason of the nationality of the person concerned or his residence in the territory of the other Contracting Party shall, on the application of that person, be awarded or resumed in accordance with this Agreement with effect from the date of entry into force of this Agreement, provided that the rights previously determined have not given rise to a lump-sum payment.
- 6. If the application referred to in Paragraphs 4 and 5 of this Article is submitted within two years of the date of entry into force of this Agreement, the rights under this Agreement shall be acquired as from that date. If the application referred to in Paragraphs 4 and 5 of this Article is submitted after the expiration of the two year period following the date of entry into force of this Agreement, rights which have not been forfeited or are not barred by limitation shall be acquired as from the date on which the application was submitted, except when more favorable provisions of the legislation of any of the Contracting Parties apply.

Article 27

Validity and Denunciation of the Agreement

- 1. This Agreement shall remain in force for an indefinite period.
- 2. Either Contracting Party may at any time denounce this Agreement. Such denunciation shall enter into force on the 31st of December after at least 12 months following the date of its notification in writing to the other Contracting Party through diplomatic channels.
- 3. If this Agreement is terminated, any right to benefits acquired in accordance with this Agreement shall be maintained.

Article 28

Entry into Force

a. This Agreement shall enter into force on the first day of the third month following the month in which the Contracting Parties will have communicated each other in writing through diplomatic channels that their respective national requirements necessary for the ratification have been fulfilled.

b. Upon its entry into force, this Agreement shall terminate and replace the exchange of notes of 7 January 1987 which constituted an Agreement between the Italian Republic and the State of Israel concerning the application of social security legislation to workers from the country temporarily stationed in the other country.

In witness thereof the undersigned, being duly authorized thereto, have signed the present Agreement.

Done at TRVJSalem on 2rd Pelvsav 1210 which corresponds to 13 5h'vat 5770 in the Hebrew calendar, in two original alternates in Hebrew, Italian and English languages, each text being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of the Republic of

For the Government of the State of

Italy

Mounted

Israel





16PDL0066600